



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. Al Direttore Generale
per il personale scolastico
SEDE

Ai Referenti regionali per la Disabilità e
i DSA
LORO SEDI

Ai Componenti della Consulta delle
Associazioni dell'Osservatorio
permanente per l'integrazione delle
persone con disabilità del MIUR
LORO SEDI

Oggetto: D.M. 762/2014, modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui all'art. 16, c. 1 del Decreto-legge 104/2013

Il D.M. n. 762 del 2 ottobre 2014 e il D.D. 760 del 20 ottobre 2014 della scrivente Direzione generale, che si allegano alla presente, regolamentano le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui all'art. 16, c. 1 del Decreto-legge 104/2013, il quale destina risorse finanziarie pari ad euro 450.000,00, con riguardo all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali. Destinatario delle attività formative è l'intero corpo docenti, con priorità data a coloro i quali si trovino ad operare nelle classi ove sono iscritti, per l'A.S. 2014/2015, alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

Il responsabile del procedimento: Raffaele Ciambrone
Visto:

Tel. 5849.3603 - Fax. 06 5849.3566
raffaele.ciambrone@istruzione.it

Gli Uffici scolastici regionali individuano i progetti ed i soggetti cui affidare la realizzazione delle attività formative, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, tra le istituzioni scolastiche statali o loro reti, con particolare riferimento agli istituti scolastici sedi dei Centri Territoriali di supporto, nonché tra quelli di cui all'articolo 16 comma 2 primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Costituirà titolo preferenziale la capacità della scuola di aggregare il maggior numero di istituzioni scolastiche presenti sul territorio, di attivare sinergie con le varie realtà territoriali (associazioni, università, etc...) nonché di assicurare una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e una maggiore capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati, anche attraverso un uso ottimale di fondi precedentemente erogati per simili finalità.

Le Istituzioni scolastiche, ovvero gli Enti di cui all'art. 16, c. 2 del Decreto-legge 104/2013 potranno avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, col solo rimborso delle spese di viaggio e di vitto, di esperti delle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari. A tal fine si allega l'elenco degli esperti individuati a tale scopo dalle Federazioni delle Associazioni di persone con disabilità e loro familiari FISH-Federazione per il Superamento dell'Handicap e FAND-Federazione Associazioni Nazionali Disabili, nonché dall'Associazione Italiana Dislessia – AID.

Le candidature sono valutate da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità, secondo i criteri. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
- progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
- qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).

Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione generale per il personale scolastico entro il 21 novembre 2014 i progetti approvati con le relative specifiche e l'elenco dei soggetti titolari degli stessi coi relativi importi. La Direzione generale per il personale scolastico provvede a comunicare le medesime informazioni alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanna Boda





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e, in particolare, l'art. 12 co. 5;
- VISTO l'art. 5 del DPR 24 febbraio 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTO in particolare, l'articolo 16, comma 1 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che autorizza, per l'anno 2014, la spesa di euro 10 milioni per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo: al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno; all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati; all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere; all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici; all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica; all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- VISTO il successivo comma 2 del richiamato articolo 16 del decreto-legge n. 104 del 2013, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, nonché sia disciplinato lo svolgimento delle iniziative di formazione per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati;
- VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";
- VISTO l'articolo 50 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il quale prevede che in relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10 del medesimo decreto-legge, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono



- ridotte di euro 6.254.526,00 nel bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTA la nota n. 5592 del 14 luglio 2014 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la quale si propone di dare attuazione alle riduzioni di cui al già visto articolo 50 del decreto-legge n. 66/2014 mediante riduzione per euro 6.254.526,00 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;
- DATO ATTO che la disponibilità residua di risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 ammonta ad euro 3.745.474,00;
- VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 762 del 2 ottobre 2014, riguardante le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui all'art. 16, c. 1 del citato Decreto-legge 104/2013, il quale destina risorse finanziarie pari ad euro 450.000,00, con riguardo all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 11 ottobre 2013, n. 821, registrato dalla Corte dei Conti il 4 dicembre 2013, al registro 14 foglio 371, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, col quale sono definite le misure nazionali in materia di istruzione, a valere sulle risorse sopra considerate per l'anno 2013;
- VISTO l'art. 1, comma 2 e l'art. 3, comma 1, lettera h del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2013, n. 821;
- VISTA la Direttiva 27 dicembre 2012 avente ad oggetto "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione" con la quale è stato introdotto nell'ordinamento scolastico il concetto di bisogni educativi speciali, ricomprendente alunni con disabilità, alunni con disturbi specifici di apprendimento e con disturbi evolutivi specifici, nonché alunni con svantaggio socio-culturale, economico e linguistico;
- CONSIDERATO che i Centri Territoriali di Supporto (CTS), di cui alla Direttiva 27 dicembre 2012, punto 2.1, costituiscono l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché una rete di supporto al processo di integrazione e allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche, anche al fine di assicurare una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e una maggiore capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati;
- CONSIDERATO il Rapporto di Monitoraggio e Valutazione del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità a cura dell'INVALSI (2010) nel quale vengono esaminate le azioni formative svolte dai CTS-Centri Territoriali di Supporto;
- RITENUTO opportuno potenziare le attività di formazione di cui al predetto DM 821/2013, art. 3, c. 1, lett. h;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (Legge di stabilità 2014);
- VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014- 2016";



- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2013, n. 106303 concernente la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016";
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità di questa Amministrazione le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2014;
- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1 del 10 febbraio 2014 con il quale sono assegnate alle Direzioni Generali le risorse finanziarie di competenza;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 244 del 10 Aprile 2014, inerente la conferma dell'attribuzione dei poteri di spesa per l'anno 2014, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa come già disposto con il citato Decreto Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2014;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.98 , in data 11 febbraio 2014, con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- CONSIDERATO che il miglioramento della qualità dell'istruzione non può prescindere dal rafforzamento della professionalità docente, anche attraverso una formazione che muova dagli effettivi bisogni formativi, anche attraverso interventi di e-learning integrato, con la promozione di processi di riflessione tra pari;
- CONSIDERATA la realizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di un portale dedicato all'inclusione scolastica con una specifica area destinata alla formazione dei docenti (<http://bes.indire.it>);
- CONSIDERATA la disponibilità manifestata dalle associazioni delle persone con disabilità o dei loro familiari a collaborare, a titolo gratuito, alla realizzazione dei predetti interventi formativi;
- CONSIDERATO nello specifico, che le attività di formazione e aggiornamento sono volte a fornire le competenze necessarie alla presa in carico del progetto inclusivo nelle singole classi;

DISPONE

Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, sono indette le attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Art. 2 (Destinatari)

1. Destinatario delle attività formative è l'intero corpo docenti, con priorità data a coloro i quali si trovino ad operare nelle classi ove sono iscritti, per l'A.S. 2014/2015, alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali.



*Art. 3
(Obiettivi e modalità)*

1. Le attività di formazione e aggiornamento sono volte a fornire le competenze necessarie alla presa in carico del progetto inclusivo nelle singole classi e nell'intera comunità scolastica.
2. Nello specifico, esse sono finalizzate a consentire ai docenti curricolari, in collaborazione con i docenti per il sostegno, di acquisire le competenze necessarie all'analisi collegiale delle diagnosi (di disabilità o DSA), al fine di rendere il progetto educativo individualizzato (PEI) o il piano didattico personalizzato (PDP), funzionali alle effettive esigenze dell'alunno, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 del presente decreto.
3. Le esperienze formative sono realizzate mediante metodologia partecipata. In esse si alterneranno fasi di approfondimento teorico-disciplinare a distanza con momenti in presenza.

*Art. 4
(Procedure operative)*

1. Gli Uffici scolastici regionali individuano progetti ed i soggetti cui affidare la realizzazione delle attività formative, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, tra le istituzioni scolastiche statali o loro reti, con particolare riferimento agli istituti scolastici sedi dei Centri Territoriali di supporto, nonché tra quelli di cui all'articolo 16 comma 2 primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2. Costituirà titolo preferenziale la capacità della scuola di aggregare il maggior numero di istituzioni scolastiche presenti sul territorio, di attivare sinergie con le varie realtà territoriali (associazioni, università, etc...) nonché di assicurare una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e una maggiore capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati, anche attraverso un uso ottimale di fondi precedentemente erogati per simili finalità.
3. Le Istituzioni scolastiche, ovvero gli Enti di cui all'art. 16, c. 2 del Decreto-legge 104/2013 potranno avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, col solo rimborso delle spese di viaggio e di vitto, di esperti delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.
4. Le candidature, che dovranno aderire ai criteri di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono valutate da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
 - progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
 - qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).
5. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione generale per il personale scolastico i progetti approvati con le relative specifiche e l'elenco dei soggetti titolari degli stessi coi



relativi importi. La Direzione generale per il personale scolastico provvede a comunicare le medesime informazioni alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Articolo 5
(Monitoraggio e rendicontazione)

1. Gli Uffici Scolastici Regionali eseguono un monitoraggio delle attività di formazione e al riguardo predispongono un rapporto, che presentano alla Direzione generale per il personale scolastico per le considerazioni di merito.
2. La rendicontazione per i progetti formativi è effettuata anche sulla base dello schema di rilevazione allegato al presente decreto.

Articolo 6
(Assegnazione delle risorse economiche)

1. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse finanziarie pari ad euro 450.000,00, ripartite tra i territori regionali in proporzione al numero dei docenti in organico di diritto inclusi quelli di sostegno, secondo la ripartizione di cui all'allegato 2 del presente Decreto.
2. La liquidazione ed il pagamento alle Istituzioni scolastiche avverrà in due tranches: la metà dell'importo verrà corrisposto durante la fase di avvio del progetto, per consentire il regolare inizio delle attività, mentre la seconda potrà essere erogata previa rendicontazione dello specifico progetto approvata dai revisori dei conti delle istituzioni medesime ed in conformità ai monitoraggi sugli esiti dell'attività svolta effettuati dagli Uffici scolastici regionali e validati dalla Direzione generale per il personale scolastico.

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanna Boda